

Ne do lettura :

« Aggiungere :

« A richiesta del proprietario o dei subaffittuari diretti lavoratori della terra, la Commissione può annullare quei contratti stipulati a tutto il 1919, il cui conduttore non coltiva direttamente il fondo ma lo abbia suddiviso in subaffitto a piccoli coloni, rimanendo fermi tali ulteriori contratti direttamente col proprietario ».

TOSTI DI VALMINUTA. La ringrazio, onorevole Presidente.

Effettivamente sarebbe stato ora il caso di parlare del comma aggiuntivo all'articolo 4, che, con altri colleghi di ogni parte della Camera, ho proposto.

Ma il *fin de non recevoir* dato dal ministro Micheli agli onorevoli Negretti e Tescione si applica evidentemente anche a tale mio emendamento, che quindi rinuncio a svolgere.

Soltanto mi permetto far osservare all'onorevole ministro che il nostro comma aggiuntivo non vuole essere diretto a dar vantaggio ai proprietari terrieri; ma a togliere una buona volta la figura dell'affittuario speculatore, che assorbe gran parte del reddito dei terreni senza avere alcuna parte nel lavoro della coltivazione, senza correre le alee del raccolto, senza sopportare pesi ed imposte, che la proprietà terriera, grande o piccola che sia, sopporta in misura tale da superare spesso di gran lunga la corrisposta di fitto che percepisce.

L'onorevole ministro Micheli, che, se non erro, ha dimostrato nei suoi discorsi e nella illuminata sua opera di Governo, una marcata tendenza alla forma della così detta « economia associata », ha dichiarato ora, come dichiarò ieri l'altro, di accettare in massima il principio che noi affermiamo nel nostro comma aggiuntivo, e che gli onorevoli Negretti e Tescione sostengono, in più ristretti limiti, nei loro emendamenti, ed il relatore onorevole Merlin ha anche egli affermata tale adesione di massima. Entrambi però hanno dichiarato che non in seno a questa legge, che ha portata temporanea e ben limitata, deve tale principio essere consacrato; ma in altra e più complessa legge agraria che sarà presto presentata al Parlamento.

Nel prendere atto di tali affidamenti, ed esprimendo il voto che presto possano diventare realtà, non ho difficoltà a ritirare, anche a nome dei colleghi che lo firmarono, il proposto comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Negretti, mantiene o ritira il suo emendamento ?

NEGRETTI. Ella dovrà permettere, onorevole Presidente, che io prenda atto con dispiacimento delle parole dell'onorevole ministro e di quelle dell'onorevole relatore, perchè dopo la restrizione, la limitazione apportata dall'onorevole Tescione alla quale io avevo già pensato di aggiungere (perchè il mio emendamento restringeva ancora) il numero dei casi possibili, non mi resta più che prendere atto delle buone intenzioni del ministro.

Però tutti questi poveri piccoli proprietari, bisogna ripeterlo ancora una volta, rimarranno in attesa di questo progetto; e in questo tempo i loro fondi resteranno incolti, ed essi dovranno andare ad accrescere il numero dei disoccupati, perchè, ripeto, il punto sostanziale sta qui: essi lavoravano la terra; sono tornati a casa; non la possono più lavorare perchè non l'hanno più, e oggi non sanno dove andare a offrire il lavoro delle loro braccia.

Questo ho inteso di affermare perchè era giusto che in questa Camera sorgesse una voce a difesa dei loro diritti.

PRESIDENTE. Insomma, ritira il suo emendamento ?

NEGRETTI. Si insiste da ogni parte perchè si vorrebbe che lo ritirassi, però in coscienza...

PRESIDENTE. Ma lo ritira, o lo mantiene ?

NEGRETTI. Se la bocca lo ritira, la coscienza lo mantiene. (*ilarità — Commenti*).

PRESIDENTE. Ma insomma !...

NEGRETTI. Lo ritiro. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Cade quindi anche l'osservazione dell'onorevole Fontana. (*Conversazioni*).

Facciano silenzio !... Cerchiamo di uscire da questa selva di emendamenti sull'articolo secondo !

Veniamo ai voti.

Metto a partito il primo comma modificato, e cioè con ivi inserito l'emendamento dell'onorevole Colonna di Cesarò accettato dal Governo e dalla Commissione, così concepito :

« Ove sulla richiesta di cui al precedente articolo, non intervenga l'accordo fra le parti, il richiedente potrà rivolgersi alla Commissione arbitrale mandamentale di cui all'articolo 7 della presente legge, competente a giudicare per ragioni di luogo ».

(*E approvato*).